



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA

N. 16 DEL REGISTRO DATA 06 febbraio 2020	Art. 30-ter D.L. 34/2019 “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio” – Presa d’atto e determinazione misura delle agevolazioni.
---	---

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di febbraio alle ore 16 e seguenti si è riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Cimino Veronica	VICE SINDACO	X	
Zecchinelli Laura	ASSESSORE		X
Romei Danilo	ASSESSORE	X	
Montalto Pier Paolo	ASSESSORE	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Giuditta Silvia Liantonio

Il Vice Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000, appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprimono parere favorevole:

f.to Anna Rita D’Andrea

Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole

f.to Anna Rita D’Andrea

Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

f.to=====

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 104 del 26.11.2019;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 19 del 18 aprile 2019;

Visto il BILANCIO di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 20 del 18 aprile 2019

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo ampia discussione in merito,

Con unanime favorevole votazione resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di Approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata unanime favorevole, votazione resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA






l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL




COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Proposta di Deliberazione della Giunta comunale

ORGANO POLITICO PROPONENTE SINDACO E GIUNTA COMUNALE	DATA 05/02/2020	SERVIZIO INTERESSATO BILANCIO E SVILUPPO
OGGETTO Art. 30-ter D.L. 34/2019 "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante al riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio" – Presa d'atto e determinazione misura delle agevolazioni		
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.		
Il Responsabile del Servizio Interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica sentita la volontà del Vice Sindaco reggente esprime parere: favorevole	
Il responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo	 05/02/2020	
Il Responsabile di Ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole	
	 05/02/2020	
MEMBRI DELLA GIUNTA		DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA
Pres enti		Assenti
1. CIMINO VERONICA - VICE SINDACO REGGENTE		
2. ROMEI DANILO		
3. ZECCHINELLI LAURA		
4. MONTALTO PIERPAOLO		
DATA 06/02/2020	ORDINE DEL GIORNO N. 16	
Da Inviare:		



LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto dell'art. 30-ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi", per il quale:

- 1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.*
- 2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all' articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.*
- 3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall' articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*
- 4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.*
- 5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.*
- 6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.*
- 7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.*
- 8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.*
- 9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28*

febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto."

Dato atto che la norma sopra riportata, prevede che le agevolazioni ivi individuate consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento degli esercizi ivi elencati e per i tre anni successivi e stabilisce che la misura del contributo erogabile è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente versati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta, fino al 100% dell'importo;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere a determinare la misura delle agevolazioni erogabili nell'anno di riapertura e di ampliamento e per i tre anni successivi alle attività professionali in possesso dei requisiti elencati nella disposizione citata, secondo le seguenti modalità:

- a) In caso di riapertura il contributo erogabile è pari a:
 - max 100% dell'imposta municipale propria (IMU)
 - max 100% del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
 - max 100% della tassa sui rifiuti (TARI)
 - max 100% dell'imposta comunale pubblicità (ICP)
- b) In caso di ampliamento pari o superiore al 10%, il contributo erogabile è pari a:
 - max 100% dell'imposta municipale propria (IMU)
 - max 100% del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
 - max 100% della tassa sui rifiuti (TARI)
 - max 100% dell'imposta comunale pubblicità (ICP)

e stabilire che in ogni caso l'importo del contributo per ciascuna annualità e per ogni singolo beneficiario, calcolato come sopra, non potrà superare la soglia massima di € 4.000,00.

Dato atto, altresì, che la norma prevede che i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare richiesta al Comune nel quale è situato l'esercizio dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, redatta su apposito modello e corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti;

Dato atto che si provvederà all'iscrizione in bilancio, sia nella parte spesa che nella parte entrata, di un importo indicativo, che verrà eventualmente incrementato in base alle istanze pervenute;

Dato atto, altresì, che si provvederà all'erogazione del contributo successivamente alla all'assegnazione al Comune della corrispondente somma da parte dei Ministeri competenti e che

l'erogazione dei contributi è comunque subordinata al mantenimento in vigore della normativa statale e dell'effettiva disponibilità delle specifiche risorse stanziare dal Governo;

Stabilito di dare comunicazione di quanto previsto dall'art. 30-ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 "*Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi*" e recepito nel presente atto, tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Rocca di Papa;

Visto l'art. 48 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 concernente le competenze della Giunta Municipale;

Acquisito il parere favorevole previsto all'Art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito il parere favorevole previsto all'Art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare le premesse di cui al presente atto si intendono qui integralmente richiamate;

2) Di prendere atto dell'art. 30-ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 "*Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi*", integralmente riportata in narrativa, e pertanto disporre l'istituzione nel proprio bilancio di un fondo per l'attuazione della normativa richiamata, il cui importo annuale sarà stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario;

3) Di determinare la misura delle agevolazioni erogabili nell'anno di riapertura e di ampliamento e per i tre anni successivi alle attività professionali in possesso dei requisiti elencati nella disposizione citata, nella sommatoria dei tributi comunali (IMU-TASI-TARI-ICP) dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, secondo le seguenti modalità:

- a) In caso di riapertura il contributo erogabile è pari a:
 - max 100% dell'imposta municipale propria (IMU)
 - max 100% del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
 - max 100% della tassa sui rifiuti (TARI)
 - max 100% dell'imposta comunale pubblicità (ICP)
- b) In caso di ampliamento pari o superiore al 10%, il contributo erogabile è pari a:
 - max 100% dell'imposta municipale propria (IMU)
 - max 100% del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
 - max 100% della tassa sui rifiuti (TARI)
 - max 100% dell'imposta comunale pubblicità (ICP)

L'importo del contributo per ciascuna annualità e per ogni singolo beneficiario, calcolato ai sensi del precedente periodo, non potrà in ogni caso superare la soglia massima di € 4.000,00.

4) Di stabilire, ai fini dell'erogazione dei contributi, che l'ufficio tributi provvederà alla determinazione e alla liquidazione del contributo spettante, successivamente ai controlli sull'autocertificazione presentata e sul regolare avvio e mantenimento dell'attività effettuati dall'ufficio attività produttive;

5) Di dare atto che si provvederà all'iscrizione in bilancio, sia nella parte spesa che nella parte entrata, di un importo indicativo, che verrà eventualmente incrementato in base alle istanze pervenute;

6) Di dare atto, altresì, che l'erogazione del contributo è subordinata alla effettiva assegnazione al Comune della corrispondente somma da parte dei Ministeri competenti nonché al mantenimento in vigore della normativa statale;

7) Di stabilire di dare comunicazione di quanto previsto dall'art. 30-ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 "*Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi*" e recepito nel presente atto, tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Rocca di Papa;

8) Di dare indirizzo al responsabile del settore bilancio e sviluppo di adottare i conseguenti provvedimenti di competenza;

Con separata votazione e voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, in relazione all'approssimarsi del periodo entro il quale saranno ricevibili le istanze.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICE SINDACO REGGENTE
F.TO VERONICA CIMINO

IL SEGRETARIO
F.TO GIUDITTA SILVIA LIANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, li 14/02/2020

IL SEGRETARIO
F.TO GIUDITTA SILVIA LIANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 14/02/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, li 14/02/2020

L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/02/2020

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, li 14/02/2020

IL SEGRETARIO
F.TO GIUDITTA SILVIA LIANTONIO

E' copia conforme all'originale.

Rocca di Papa, li 14/02/2020

IL SEGRETARIO
f.to Giuditta Silvia Liantonio